

ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI- SS.LL.

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con istanza di autorizz.ne notifica ex art. 151 c.p.c.

PER **Sergio LIVIO**, Cf LVISRG72E11F839X nato il 11.05.72
a Napoli, rapp.to e difeso, anche in via disgiunta - *giusta*
procura alle liti su foglio separato da intendersi in calce -
dagli **Avv.ti Luigi d'Andrea** (Cf.: DNDLGU67A02F912D -
PEC: dandrea@pec.it) e **Pasquale De Rosa** (DRS PQL 66R
10H703A - PEC: pasqualederosa2@avvocatinapoli.legalmail.it)
con fax: 08136177275 ;

CONTRO :

il **Ministero dell'Istruzione**, in persona l.r. p/t ;

E NEI CONFRONTI :

di **tutti i docenti** inseriti nella I fascia GPS classe ADSS
sostegno di Napoli - in cui il ricorrente chiede di essere
reinserito - nei confronti dei quali, **se ritenuto necessario**,
si chiede autorizzazione per la notifica ex art. 151 c.p.c.
(derogando dalle formalità previste per la notifica per
pubblici proclami dall'art. 150 c.p.c.), nel modo meno
oneroso e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione
del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza a cura
del M.I. sul proprio sito internet e/o di USR Campania e di
ordinare tale pubblicazione ad esclusivo carico della P.A.

avverso e per l'annullamento e/o la disapplicazione

- del provvedimento prot. n. 13133 del 13.12.2021, con il



quale il D.S. dell'Istituto tecnico industriale "Giordani-Striano" di Napoli ha disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'istante (all. 2) ;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto

del ricorrente all'immediato reinserimento nella I fascia delle GPS di Napoli per la classe di concorso ADSS – Sostengo nella scuola secondaria di II grado, data la validità della specializzazione sul sostegno didattico conseguito in Romania e il possesso di 60 CFU.

FATTO

1 - Il docente Sergio Livio – ricorrente - laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (all. 3), ha conseguito il titolo di abilitazione per l'insegnamento in Romania.

2 – Egli, ha poi proposto istanza al MIUR (oggi Ministero dell'Istruzione, di seguito anche "M.I.") per ottenere il riconoscimento in Italia del citato titolo abilitativo (all. 4).

3 – Il M.I. si è espresso con un diniego (all. 5) che è stato impugnato dall'istante innanzi al TAR Lazio con **ricorso Rg. n. 10071/2019**, la cui udienza conclusiva di merito è stata fissata per il giorno **22.03.2022** (all. 6).

4 -L'Amm.ne scolastica avendo tenuto conto, sia del predetto ricorso pendente, sia dell'orientamento favorevole del g.a., ha sempre collocato con riserva il ricorrente nella I fascia della GPS sostegno, in qualità di docente della scuola superiore di



Il grado, stipulando con lui contratti di supplenza per i vari anni scolastici a far data dal 2018 (all. 7).

In ragione di ciò il ricorrente, a partire dal 2018, ha compiuto nei suddetti periodi di lavoro tutte le attività di docente di scuola superiore di II grado (Collegio docenti; Consiglio di classe; colloqui scuola-famiglia; ecc.) e, perciò, concorrendo anche alla valutazione finale degli allievi delle classi di volta in volta affidatigli in termini di loro idoneità.

5 – Ed anche per l'anno scolastico 2021/2022, il docente, inserito nelle GPS in posizione n. 914 con punteggio pari a 32 (all. 8), ha ottenuto l'assegnazione della cattedra presso l'Istituto tecnico industriale “Giordani-Striano” di Napoli e ha sottoscritto, in data 07.09.2021, un contratto di supplenza annuale con scadenza al 30.06.2022. (all. 7).

6 - Senonchè, a dicembre 2021, il D.S., con l'atto impugnato, ha decretato la risoluzione del citato rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto USR Campania, prot. 17797/2021 e di una nota MUR che ha acclarato <<un generale difetto di valore abilitante >> del titolo vantato dal docente con conseguente sua esclusione dalla I fascia GPS sostegno.

7 – Ebbene - in disparte la sorte dall'attività di docente e, in special modo, degli atti valutativi finali compiuti sia negli anni pregressi e sia nel corso dell'odierno anno scolastico dall'istante in ordine agli allievi delle classi di volta in volta



affidatigli in termini di loro idoneità, ai quali l'istante medesimo ha concorso e che risulterebbero travolti dal c.d. preteso difetto di valore abilitante del conseguito titolo rumeno di cui agli atti oggi impugnati — con apposita istanza in autotutela, che si abbia qui per ripetuta e trascritta, (all.9) l'istante ha rivolto richiesta di revoca e/o di annullamento del decreto prot. n. 13133 del 13.12.2021, di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, giacché detto decreto risultava essere illegittimo sia in quanto in contrasto con i principi derivanti da numerosi pronunciamenti giurisprudenziali applicabili al caso concreto (cfr. **Consiglio di Stato** sentenza n.6161/2020; **Cge n. 675 del 2018**; **Consiglio di Stato** sentenza n. 5313/2021).

8 – Tale nota, pur essendo decorsi oltre 30 gg., è, a tutt'oggi, rimasta inevasa, non avendo ottenuto il docente, oggi ricorrente, alcun riscontro in ordine alla stessa.

9 – L'istante, pertanto, nel silenzio serbato sulla detta istanza, si vede costretto ad adire l'intestata Autorità giudiziaria, avendone interesse, per sentir tutelate le proprie ragioni, gravemente lese dalla condotta della resistente, e, perciò, — con espressa riserva di ogni diritto, ragione e azione per tutto ciò d'ulteriormente deducibile — allega e deduce, ai fini della presente azione *ex art. 700 cpc*, che i suddetti atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO



Sul fumus boni iuris

I - VIOLAZIONE DELL'O.M. n. 60/2020 E DELLA LEGGE N. 12/2020 – CARENZA DEL PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA-INCOMPETENZA M.U.R. SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLO DEL RICORRENTE – ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Il provvedimento di risoluzione contrattuale trova il suo **presupposto legittimante** :

a) nel decreto USR Campania, prot. 17797/2021, che ha imposto la cancellazione di quei docenti con abilitazione conseguita all'estero dagli elenchi della prima fascia delle GPS della provincia di Napoli classe di concorso ADSS – sostegno;

b) nella nota MUR che << *ha acclarato un generale difetto di valore abilitante* >> del titolo del ricorrente.

Riguardo la motivazione sub a), al tempo dell'adozione dell'atto gravato (**13.12.2021**), il decreto USR Campania era già stato sospeso dal Tar Lazio, con ordin. **06.12.2021**, n. 6965 – all. 10).

E il Ministero non può invocare la mancata conoscenza, essendo l'Avvocatura Generale dello Stato regolarmente costituita in quel giudizio innanzi al g.a.

Pertanto, l'illegittimità dell'atto presupposto (il decreto USR Campania) determina la caducazione di quello conseguente (risoluzione contrattuale impugnata) perché viziato in via derivata.



Circa la motivazione sub b), con il d.l. n. 1/2020, convertito dalla legge n. 12/2020, le competenze del soppresso MIUR sono state ripartite tra i nuovi Ministero dell'Istruzione (M.I.) e Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.).

Ebbene solo al M.I. compete la formazione e gestione delle graduatorie scolastiche (quindi anche le GPS) ed è datore di lavoro dei docenti dei gradi di istruzione antecedenti a quello universitario, nonché unico legittimato passivo a resistere alla odierna domanda cautelare.

Ne consegue che, essendo il ricorrente docente di scuola superiore, il MUR è totalmente incompetente a verificare il suo titolo abilitante.

Di recente, in tal senso, si è espresso il **Tar Lazio**, con **sentenza** del **03.02.2022**, n. 1268 (all. 11).

Pertanto, anche per tale via, la risoluzione del rapporto di lavoro è stata adottata in carenza assoluta del presupposto.

***** *****

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. IV, D.L. N. 73/2021-ART. 7, CO. IV, LETT. “E” ORD. MINISTERIALE n. 60 del 10.07.2020)

L'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021, afferma che << *in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti edisponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 de lpresente articolo, salvi i posti di cui ai*



concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche **con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 >>.

Tale disciplina si innesta con l'ord. ministeriale n. 60/2020, il cui art. 7, co. IV, lett. e) ha previsto << qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo >>.

Le citate previsioni non recano alcun divieto espresso alle abilitazioni conseguite all'estero, anzi sembrano riferirsi esclusivamente al conseguimento del titolo, senza specificare se ciò debba avvenire nell'ambito dell'ordinamento nazionale



o in un ordinamento estero.

Il ricorrente ha regolarmente richiesto il riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania che, benchè denegato dal M.I., è *sub iudice* essendo pendente il giudizio del ricorrente innanzi al **Tar Lazio, Rg.n. 10071/2019**, con pubblica udienza fissata per il giorno 22.03.2022 e relativa sentenza attesa entro il corrente anno.

Tale circostanza è stata considerata dall'Amm.ne scolastica che ha sempre ammesso il ricorrente, con riserva, nelle graduatorie GPS e stipulando con lui i contratti di supplenza a partire dal 2018.

Inoltre, analoghi decreti ministeriali che hanno respinto le istanze di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania, sono stati annullati dall'autorità giurisdizionale.

Difatti, << *Una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all'insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d. "Adeverintia", non può negarsene il riconoscimento nell'ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell'Unione Europea, per il mancato riconoscimento della laurea conseguita in Italia. Ciò in quanto l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana ...Diversamente opinando si assisterebbe ad un'insanabile*



*disparità di trattamento, resa manifesta nel momento in cui mentre ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine verrebbe riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia, ai connazionali con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania tale possibilità sarebbe invece preclusa >> (**TAR Lazio, IIIbis, 28.01.2022, n.1028 – Cons. Stato, VI, 19.01.2022, n. 342 - idem 13.01.2022, n. 231 – 03.11.2021, n. 7343 - idem, VI, n.1198/2020 - 2495/2020 - 6454/2020 - All. 12**).*

Le pronunce richiamate vogliono proprio evitare ciò che è accaduto al ricorrente: la diversità di trattamento tra i docenti italiani che hanno conseguito il titolo di sostegno in Italia e quelli che hanno ottenuto il medesimo titolo in Romania; infatti, questi ultimi tra cui il prof. Livio, pur avendo conseguito il titolo in un paese UE, si vedono depennati dalle GPS di Napoli, nonostante la normativa richiamata consenta l'inserimento con riserva, come peraltro sempre avvenuto per il ricorrente fino a dicembre 2021.

Senza contare che il Ministero ha violato anche il principio dell'accesso parziale disciplinato dall' 1 bis, del D.lgs. n. 206/2007 - di attuazione della Direttiva 2005/36/CE - secondo cui << *il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello stato membro di origine la*



professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro e dal successivo art. 5 septies comma 1 del medesimo D.lgs. n. 206/2007 >>.

III - VIOLAZIONE ART. 5, D.LGS. n. 59/2017 SUI CFU

POSSEDUTI

In disparte la sospensione ad opera del TAR del decreto Usp Napoli n. 17797/21, è illegittima la risoluzione contrattuale e il depennamento del ricorrente dalle GPS anche per altro motivo.

Come detto nei motivi in fatto, egli oltre in possesso di laurea in scienze politiche e dell'abilitazione in Romania, è in possesso di **24 CFU** in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, conseguiti nell'anno accademico 2018/2019 (all. 13).

I crediti conseguiti dal ricorrente rappresentano il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, ai sensi dell'art.5 D.Lgs. n. 59/2017 che, unitamente al possesso della laurea, equivalgono all'abilitazione ex art.1, L. n.107/2015.

Peraltro, *ad abundantiam*, il ricorrente, in data 17.10.20 – ha conseguito **n. 60 cfu** in<< *METODOLOGIE E TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI*



APPRENDIMENTO – DSA >> presso la “ I.U.M. Academy School ”,
università riconosciuta dal M.I. con decreto del 21.01.2009
che rilascia diplomi di laurea equipollenti a quelli delle
università statali (all. 14).

I CFU del ricorrente costituiscono un percorso diretto a
sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione
all'insegnamento; si tratta di un'attività di formazione
orientata alla funzione docente.

Muovendo da tale dato normativo deve allora concludersi
che il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è comunque,
per volontà legislativa, titolo di accesso concorsuale
alternativo, quindi equipollente al possesso dell'abilitazione
specificata sulla classe di concorso.

Applicando tali principi al caso in esame ne consegue che è
illegittimo il depennamento del ricorrente dalle GPS per
ritenuta mancanza di un titolo abilitante; del resto tale
conclusione è conforme ai più recenti orientamenti della
giurisprudenza di merito (cfr. **Corte App. Ancona**, Sez.Lav.,
24.01.2022, n. 21 – Tribunali di MESSINA, ord. n. 89/2021
COSENZA, n. 625/2021 – BUSTO ARSIZIO, n. 213/2021 –
POTENZA, n. 342/2021 - SALERNO, n. 107/2020 – SIENA,
n. 178/2020 – ROMA, n. 7146/2020 e nn. 2823 e 11502 del
2019 - all. 15).

***** *****

SUL PERICULUM



IV - L'IRREPARABILITÀ E L'IMMINENZA DEL PREGIUDIZIO

LAMENTATO

Chiara e manifesta è la situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto al lontano epilogo della causa di merito: per effetto dell'illegittima risoluzione unilaterale, il ricorrente rimane privo di un incarico di supplenza annuale, che già ora genera conseguenze dannose e il protrarsi del quale è costante fonte di pericolo, poiché vi è il più che ragionevole fondato motivo di temere che, con l'ulteriore decorso del tempo, necessario alla prolazione di una sentenza di merito, tale già grave situazione possa ulteriormente peggiorare, arrecando altri nocumenti, allo stato, temuti in modo più che ragionevole, essendo la loro verifica *hinc et nunc* altamente probabile; trattasi di una situazione oggettiva, involontaria, reale ed attuale, che colpisce pregiudizialmente la sfera dell'odierno ricorrente su più fronti.

Inoltre il ricorrente rimane privo di un incarico di supplenza annuale, che gli avrebbe consentito di maturare il relativo punteggio con conseguente progressione di carriera, anche per l'accesso alle GPS del prossimo triennio, con conseguente **pregiudizio c.d. giuridico**;

Tale situazione genera anche un grave e attuale **pregiudizio economico**, considerato che il ricorrente si è visto privare all'improvviso del posto di lavoro, unica fonte di



sostentamento della sua famiglia composta da figli minori, confermata dall'esenzione del CUG del presente giudizio (all.16).

Ulteriormente, il perpetrarsi di tale situazione, avuto pure riguardo ai tempi di definizione di un giudizio ordinario che non consentirebbero di ottenere una pronuncia in tempo utile, attesa la scadenza al 30.06.2022 dell'incarico di supplenza revocato, comporta pure che, i pregiudizi suddetti, risulterebbero ulteriormente aggravati dalla mancata chiamata per il prossimo anno scolastico 2022/2023, data la cancellazione dalle GPS.

Infine, avuto riguardo alla **persona del ricorrente** e, quindi, all'effettiva funzione che il diritto è destinato ad assolvere nel caso singolo in relazione ad interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, **il pregiudizio arrecato alla professionalità** dell'odierno ricorrente — **con conseguente pregiudizio alla progressione anche sul versante della crescita di esperienza professionale** dello stesso istante , dalla perdurante insoddisfazione per tutto il tempo necessario all'emanazione di una sentenza determinerebbe senz'altro un danno irreparabile.

Alla luce di ciò deve allora concludersi che il ripristino del rapporto di lavoro interrotto per effetto del licenziamento illegittimo per cui vi è causa, è funzionale alla salvaguardia di esigenze personali del ricorrente non altrimenti differibili,



al pari della realizzazione delle sue aspettative c.d. giuridiche
nonché retributive, avuto riguardo per quest'ultime pure alla
composizione del nucleo familiare dello stesso.

***** *****

Tanto premesso in fatto e considerato in diritto, l'istante,
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come
sopra, con espressa e formale riserva per tutto ciò
d'ulteriormente deducibile, così conclude:

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice
del Lavoro, visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., fissata
l'udienza di discussione, così provvedere, anche **inaudita**
altera parte:

1- **sospendere** l'efficacia del decreto del Dirigente scolastico
dell'Istituto tecnico industriale "Giordani-Striano" di Napoli,
prot. n. 13133/2021 con riguardo alla posizione lavorativa di
Sergio Livio e, per l'effetto,

2- **ordinare** al Ministero dell'Istruzione:

a) l'immediata ripresa in servizio di Sergio Livio presso
l'Istituto scolastico dove si è visto risolvere il contratto
di lavoro, con corresponsione di tutte le retribuzioni
dalla data della risoluzione del rapporto a quella di
scadenza, oltre interessi legali;

b) il reinserimento del ricorrente nella I fascia delle GPS
di Napoli per la classe di concorso ADSS – Sostengo



nella scuola secondaria di II grado.

3 – dare atto della formale ed espressa riserva di ogni diritto, ragione e azione per tutto ciò d'ulteriormente deducibile;

4 - **condannare**, in ogni caso, la P.A. scolastica alle spese, diritti ed onorari, con la maggiorazione di Legge per spese forfettarie, gravate degli oneri e fiscalità nelle aliquote vigenti come per Legge, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano **antistatari**.

DICHIARAZIONE DI VALORE - *Alla stregua del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è inferiore ad € 16.000 considerando la retribuzione del contratto risolto da dicembre 2021 a giugno 2022, ma è ESENTE dal pagamento del contributo unificato, avendo il ricorrente un reddito di famiglia inferiore ad Euro 35.240,04 - come da allegata autocertificazione.*
Allegati come da separato foliaro.

Napoli, li Avv.ti Pasquale de Rosa e Luigi d'Andrea

